



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2015-0000333 del 01/10/2015

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*";

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il D.M. del 10 agosto 2012, n. 161, "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*";

VISTA la Legge n. 164/2014 così detta "*Legge Progetti Sblocca Italia*" che, al comma 2, ha disposto il finanziamento degli interventi relativi alla "*messa in sicurezza dei principali svincoli della S.S. 131 in Sardegna*";

VISTA la nota CDG-70015-P del 03/06/2015, acquisita al prot. DVA-2015-15373 del 11/06/2015, e le successive integrazioni delle quali le ultime pervenute in data 22/09/2015, con la quale il Proponente Società ANAS S.p.A., ha trasmesso la documentazione ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex artt. 165, 167, comma 5 e 183, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e contestuale approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.M. 161/2012 sul Progetto Definitivo di Adeguamento e messa in sicurezza della SS. 131, "*Carlo Felice*" dal Km 108+300 al Km 209+500. Risoluzione nodi critici. 1° e 2° stralcio;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento è l'approvazione del Piano di Utilizzo dei materiali, ai sensi del D.M. 161/2012;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul Progetto Definitivo, ai sensi degli artt. 165, 167, comma 5 e 183, del D.Lgs. 163/2006 e

A *De*

ss.mm.ii., con separata nota, il Sig. Ministro di questo Dicastero, provvede alla trasmissione del parere di Valutazione di Impatto Ambientale al Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Presidente della Regione competente, ai fini dei successivi adempimenti per la Deliberazione CIPE per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 1875 del 24 settembre 2015, trasmesso con nota prot. CTVA-2015-3201 del 25/09/2015, acquisito al prot. DVA-2015-24147 del 25/09/2015, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, di esito positivo con prescrizioni, sia in ordine all'approvazione del Piano di Utilizzo, sia in merito alla valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera;

SI DETERMINA

l'approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 5, comma 3, redatto in conformità a quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161, condizionandolo all'ottemperanza delle prescrizioni, da soddisfarsi in sede di progettazione esecutiva e in corso d'opera, di seguito indicate e richiamate nel citato parere al punto 23:

Quanto all'utilizzo di rocce e terre, dando priorità in ogni caso ai preliminari approfondimenti a carattere giuridico-amministrativo sui siti prescelti, previsti dal Parere della Regione Sardegna:

- a) l'estensione cronologica del piano di utilizzo non potrà superare la durata programmata dei lavori e terminerà con la conclusione delle operazioni di cantiere, e lo sviluppo dello stesso dovrà essere contestualizzato nel cronoprogramma generale;*
- b) si dovrà prevedere l'adeguamento del piano a livello esecutivo, in particolare per ciò che riguarda le modalità di campionamento e di caratterizzazione chimico-fisica dei materiali di scavo e dei depositi temporanei e definitivi, conformemente agli allegati del D.Lgs 161/2012, aggiornato con l'individuazione delle destinazioni finali o di recupero individuate come idonee per ricevere i materiali di scavo generati dai lavori con l'approvazione del Comune di riferimento, nonché con il monitoraggio in fase di cantiere della qualità delle acque superficiali mediante campionature ed analisi periodiche da concordare con il servizio ARPA di competenza;*
- c) dovranno integrarsi, ove necessario, anche in base al recepimento del Parere della Regione Sardegna, le necessarie autorizzazioni di competenza del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, nonché tutte le valutazioni dall'ARPA, dettagliando ed aggiornando periodicamente per le aree ad uso promiscuo (materiale di riutilizzo immediato – eventuale materiale in deposito temporaneo, pur escluso nel progetto definitivo, per il trasporto al deposito finale) la separazione tra le sotto aree preposte, nonché la valutazione puntuale delle quantità di materiali provenienti dalle demolizioni dei manufatti presenti all'interno dell'area di progetto, da gestire in regime di rifiuto (Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006);*
- d) si dovranno adeguare alle soluzioni definitive adottate, anche in base al recepimento del Parere della Regione Sardegna, tutte le disposizioni indicate nel Progetto Definitivo e nel SIA per le*

procedure di campionamento, in particolare per gli eventuali casi di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B (siti a destinazione d'uso "commerciale, industriale ed artigianale"), Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del DLgs n. 152/2006, con gestione in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della Parte Quarta del DLgs n. 152/2006) ove non verificata la condizione di cui all'art. 4, co. 1, lettera d) del DM 161 del 10 Agosto 2012, concordando un sistema di controllo e gestione attraverso apposito Protocollo Operativo con l'ARPA. In ogni caso – sulla base delle soluzioni proposte e preliminarmente concordate con gli Enti Regionali – dovranno trasmettersi al Ministero dell'Ambiente, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla trasmissione del Progetto Esecutivo, insieme al già previsto Piano di Utilizzo in versione esecutiva finale, tutte le certificazioni di campionamento riaggornate atte a caratterizzare i materiali gestiti, in quantità e con modalità esplicitamente criticizzate quanto a distanze, profondità, tipologia di prelievi, aderenza alle varie parti progettuali disaggregate di tracciato, evidenziando non solo i casi di eventuale gestione prevista in ambito normativo di rifiuto, ma anche le criticità derivanti da nuovi casi collocabili fra i limiti di Colonna A e Colonna B della citata Tabella;

e) il predetto Piano di Utilizzo in versione esecutiva finale dovrà considerare ogni ulteriore accorgimento, anche attraverso tecnologie industriali, atto a ridurre il ricorso a cave di prestito, privilegiando piuttosto la massimizzazione del riuso di materiali provenienti dagli scavi, dettagliando maggiormente e analiticamente i motivi di esclusione.

Il soggetto proponente dovrà provvedere a trasmettere al Ministero dell'Ambiente per le verifiche di competenza, il Piano di Utilizzo aggiornato nel rispetto delle prescrizioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 161/2012, si dispone che la durata di validità del Piano di Utilizzo è di 39 mesi dall'inizio dei lavori di produzione dei materiali di scavo che deve comunque avvenire entro 2 anni dalla data di presentazione del Piano di Utilizzo (salvo proroghe), dandone comunicazione alla scrivente Direzione Generale.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, alla scrivente Direzione, la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente Provvedimento dovrà essere notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente Provvedimento dovrà essere notificato all'ARPA Regionale di competenza ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'Allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al Sito di Produzione, al Sito di Deposito intermedio e al Sito di Destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

